

Al Sig. Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_

## L'ICI E LE CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI

Le innovazioni recate dall'art. 18, c. 3, della Finanziaria 2001 in materia di soggettività passiva ICI nel caso di concessione di aree demaniali, hanno ingenerato difficoltà interpretative e non poche problematiche interpretative. Il Dipartimento per le politiche fiscali, con risoluzione 6 marzo 2003, n. 1/DPF, ha affrontato alcuni aspetti, con particolare riferimento al concessionario che non risulti possessore ma semplice detentore del bene oggetto della concessione.

È stato così precisato che il legislatore ha riconosciuto espressamente la soggettività passiva ai fini ICI del "concessionario di aree demaniali prescindendo da ogni considerazione in ordine alle modalità con cui si verifica in concreto il possesso del bene". Ciò, prosegue la risoluzione, "fa perdere di significato alle indagini sulla natura reale od obbligatoria del rapporto sottostante, nonché sul titolo giuridico in base al quale il concessionario di aree demaniali utilizza il bene immobile".

Fra i ricordati problemi applicativi aveva assunto significativa rilevanza il trattamento impositivo delle situazioni pregressi, tenuto conto che, in molti casi, i concessionari venivano considerati soggetti passivi già prima dell'emanazione della norma innovatrice. Più in particolare, in conseguenza del fatto che la novella ha considerato i concessionari soggetti passivi dal 1° gennaio 2001, e ritenendo che ciò evidenziasse la non debenza del tributo per i periodi d'imposta precedenti, molti hanno richiesto il rimborso dell'imposta versata negli anni antecedenti alla sua entrata in vigore. Il Dipartimento, al riguardo, ha rilevato che nel caso in cui "la concessione preveda la costituzione di un diritto di superficie a vantaggio del concessionario, ... detta circostanza comporta che questi era comunque tenuto al pagamento dell'ICI ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, anche in epoca antecedente al 1° gennaio 2001, non in quanto concessionario di area demaniale ma in qualità di superficciario".

## LA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ SULLE INSEGNE

Con risoluzione 6 marzo n. 2/DPF, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla determinazione delle superfici imponibili delle insegne da prendere a base per il calcolo dell'imposta sulla pubblicità. Il Dipartimento per le politiche fiscali, tenuto conto anche di quanto espresso dalla Corte di Cassazione (sez. tributaria, 15 maggio 2002, n. 7031), ha confermato che a tali fini è del tutto irrilevante il numero dei messaggi che vengono diffusi attraverso il mezzo pubblicitario utilizzato, qualora, naturalmente, vi sia una continuità logica fra gli elementi pubblicizzati, ovvero siano riferiti alla stessa attività commerciale.

La superficie del mezzo è, quindi, considerata nella sua interezza se ha “per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario”.

La risoluzione, conclude precisando che qualora, invece, sussistano “varie insegne esposte sulle facciate dello stesso esercizio commerciale (... ma non comprese nello stesso mezzo pubblicitario ...) non possono considerarsi come mezzi pubblicitari comunque connessi fra loro”, per cui “ogni mezzo, (... ovvero ciascuna insegna ...) invece, deve essere considerato separatamente”.

### ***L'approfondimento su ... LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

Recentemente, l'Agenzia delle entrate si è espressa in ordine agli obblighi incombenti sui Concessionari della riscossione, con particolare riferimento all'esazione coattiva dell'ICI. In estrema sintesi, è stato ritenuto sussistere l'obbligo di svolgere anche la sola riscossione coattiva nei casi in cui l'ente locale abbia deciso di effettuare in proprio o mediante altri soggetti esclusivamente l'attività di riscossione spontanea delle proprie entrate.

La posizione assunta non è condivisibile nel merito, essendo fondata su un quadro normativo definito in modo erroneo, incompleto e non aggiornato, oltre a suscitare perplessità in ordine all'opportunità e trasparenza della sua diffusione in un momento in cui la stessa Agenzia sta proponendo ai comuni l'utilizzo di propri strumenti di riscossione come l'F24.

Vista la rilevanza della questione ASCOTRIBUTI - l'Associazione nazionale dei concessionari della riscossione - ha ritenuto necessario intervenire direttamente,

trasmettendo all'Agenzia delle Entrate le proprie considerazioni, che di seguito si riportano nei loro passi più significativi per un più corretto inquadramento giuridico della materia:

*“... Si osserva, in via preliminare, che per effetto dell'autonomia regolamentare degli enti locali, pienamente sancita del nuovo dettato costituzionale ma già riconosciuta dal tessuto legislativo vigente, i Comuni possono disciplinare la gestione delle proprie entrate utilizzando, in particolare, forme e strumenti di riscossione diversi da quelli previsti dalla normativa statale.*

*Ciò risulta di primaria rilevanza anche in merito alla fattispecie di cui trattasi, ovvero qualora l'ente abbia deciso di non avvalersi del Concessionario per la riscossione spontanea dell'ICI. In tal caso, infatti, non assume più valenza (limitatamente a tali aspetti) il rapporto che legava ex D.Lgs. n. 112/1999 quel Comune al Concessionario del proprio ambito.*

*Affermare, pertanto, che permangono incombenze in capo al Concessionario in dipendenza del suddetto rapporto significa non attribuire piena efficacia alla scelta effettuata dal Comune, e quindi alla propria autonomia, che ha evidentemente optato per una modalità gestoria diversa da quella prevista dal legislatore nazionale: la disciplina di cui al D.Lgs. n. 112/1999 non mostra più alcun effetto nei rapporti con l'ente locale dal momento in cui lo stesso ha regolamentato questi aspetti. Ciò, è evidente, ha conseguenze dirette e rilevanti nel merito della questione in oggetto perché determina l'insussistenza dell'obbligo che invece è stato sostenuto persistere.*

*Quest'ultima impostazione, inoltre, non coglie nel modo più corretto il complesso quadro normativo che regola la materia, ed al quale, brevemente, occorre riferirsi. Per l'art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 112/1999, “la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, c.1, lett. n), del D.Lgs. n. 446/1997, viene effettuata dai concessionari della riscossione”. Tenuto conto dei criteri interpretativi dettati dall'art. 12 del R.D. n. 262/1942 (cd. preleggi), tale norma deve essere correttamente intesa nel senso che i concessionari sono obbligati ad effettuare il servizio di riscossione per quei comuni che non hanno adottato disposizioni che sottraggono loro la fase spontanea (in senso conforme, cfr. sentenza n. 779 del 12.03.2003 del Tar Puglia - Sez Lecce).*

*Aver indicato espressamente l'obbligo imposto al Concessionario soltanto per detti Comuni, evidenzia l'insussistenza del medesimo vincolo nella fattispecie contraria, e quindi per gli enti che hanno adottato una propria e diversa regolamentazione. Nessun pregio assume, in senso opposto, il riferimento all'art. 3, c. 7, del D.Lgs. n. 112/99, disposizione*

*che consente l'estensione dell'incarico del Concessionario alla "riscossione spontanea mediante versamento diretto" delle entrate di enti pubblici, enti territoriali e società dagli stessi partecipate.*

*Ciò d'altronde risulta indirettamente confermato dall'art. 52, co. 6 del D.Lgs. 446/1997, per il quale se la riscossione coattiva risulta svolta, in proprio dall'ente locale od affidata a soggetti diversi dal Concessionario, la stessa è effettuata con le procedure di cui al R.D. n. 639/1910, e con quelle di cui al DPR n. 602/1973 se affidata al Concessionario. Tale norma deve essere adesso integrata e correlata con quella dettata dall'art. 4, commi 2-sexies e seguenti, del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni dalla legge n. 265/2002. Quest'ultima consente anche ai Comuni, ed agli altri soggetti, di procedere alla riscossione coattiva secondo le norme del DPR n. 602/1973, Tit. II, per le somme che risultano dall'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910.*

*Quindi se il Comune dispone di effettuare direttamente la riscossione delle proprie entrate può anch'esso attivare le medesime procedure utilizzabili dal Concessionario. Ciò avvalorava ancor più quanto sopra espresso, posto che cade la principale obiezione finora avanzata circa la mancanza di altri soggetti - oltre al concessionario ex D.Lgs. 112/99 - che potessero assicurare una efficace riscossione coattiva quale quella prevista dal D.P.R. 602/73.*

*Inoltre, non si può non evidenziare che la previsione di un obbligo di prestazione a carico di un soggetto, al di fuori di ogni rapporto giuridicamente esistente, difficilmente potrebbe ritenersi legittima in relazione alla libertà di iniziativa imprenditoriale costituzionalmente sancita.*

*Infine, risulta singolare che codesta Agenzia intervenga soltanto adesso sulla questione, cioè proprio in un momento nel quale ai Comuni sono proposti strumenti di riscossione ed altri tipi di intervento curati dalla medesima Agenzia.*

*Conclusivamente, tenuto conto dei ricordati riferimenti e delle motivazioni esposte, si deve ritenere che la posizione assunta dal Concessionario della riscossione in indirizzo sia del tutto legittima".*

\* \* \*

Cordiali saluti.

Marzo 2003